



PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER L'INCLUSIVITA' DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

(D.M. 27/12/2012; C.M. n°8 6/3/2013)

PREMESSA

Il nostro Istituto Paritario si riconosce in pieno nella scelta inclusiva della scuola italiana, dedicando particolare attenzione agli alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali e che rappresentano uno stimolo continuo alla formazione culturale, relazionale, metodologica e didattica del personale, docente e non, per garantire nel migliore dei modi il diritto al successo formativo di ogni studente, realizzando così i principi di personalizzazione e di individualizzazione del processo educativo e formativo, nonché l'obiettivo di una scuola per tutti e per ciascuno.

Una scuola è inclusiva se al suo interno si avvera una corresponsabilità educativa diffusa e si possiede una competenza didattica adeguata a impostare una fruttuosa relazione educativa con tutti gli alunni.

L'inclusione, che è un aspetto del pieno diritto allo studio, deve essere realizzata attraverso una programmazione collegiale del lavoro scolastico, con precisi obiettivi di apprendimento e di sviluppo personale del singolo alunno per la sua crescita culturale e sociale.

Una vera programmazione si caratterizza però per il *feedback* incessante che riguarda tutti i docenti, perché l'intera comunità scolastica è chiamata a organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili di apprendimento e delle diverse capacità cognitive.

In base alla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e alla Circolare Ministeriale 8/2013 l'area dello svantaggio scolastico, che comprende le problematiche più diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (*Special Educational Needs*) e ad essa sono ricondotte tre categorie:

- **Disabilità (Legge 104/92 art.3 comma 1,3):** l'inserimento degli alunni con disabilità intende favorire lo sviluppo psicologico e realizzare le potenzialità. Le specifiche problematiche sono affrontate, all'interno dell'Accordo di programma provinciale, per individuare le metodologie di intervento più adeguate in rapporto alle singole situazioni. Per questi alunni si procede alla stesura del **PEI**.

- **Disturbi evolutivi specifici (DSA, ADHD, deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, disturbo della condotta, disturbo oppositivo-provocatorio, spettro autistico di tipo lieve, funzionamento cognitivo limite o misto):** il Consiglio di Classe predispone un Piano Didattico Personalizzato (**PDP**), che indichi le opportune strategie didattiche e le misure compensative e dispensative attuate per favorire l'apprendimento degli alunni DSA, secondo quanto previsto dalla Legge 170/2010 e dal DM 5669 del 12/7/2011 e "Linee guida" allegate e per gli altri disturbi l'attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato motivata e deliberata dal Consiglio di Classe.

- **Svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale:** per questa tipologia di alunni, individuati sulla base di elementi oggettivi ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche, con verbalizzazione motivata ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il

Consiglio di Classe redige un Piano Didattico Personalizzato per individuare le strategie didattiche e educative più idonee.

FINALITA'

Al fine di un'ottimale inclusione scolastica si intendono perseguire le seguenti finalità:

- favorire l'accoglienza e l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso percorsi comuni, individualizzati o personalizzati che fanno coesistere socializzazione ed apprendimento;
- elaborare tre aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, integrazione, orientamento;
- incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari, durante il percorso di istruzione e di formazione;
- adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
- accompagnare adeguatamente gli studenti con Bisogni Educativi Speciali nel percorso scolastico.

METODOLOGIA

- Saranno curati i rapporti con specialisti e istituzioni locali sia per la stesura congiunta del Piano Educativo Individualizzato relativo agli alunni con disabilità o del Piano Didattico Personalizzato relativo agli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, sia per particolari situazioni problematiche che eventualmente si potranno creare.
- Si cercherà di agganciare il più possibile il lavoro dell'alunno a quello del gruppo classe e, accanto al necessario intervento individualizzato o personalizzato, sono previsti momenti di condivisione educativa e didattica, oltre che di socializzazione con la classe.
- Saranno previsti incontri di continuità con i diversi ordini di scuola con particolare attenzione alla realizzazione di attività idonee agli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
- Per gli alunni con disabilità sarà effettuato il rilevamento delle difficoltà oggettive nei campi dell'apprendimento che l'alunno manifesta e compilato il "Percorso Educativo Individualizzato".
- Per gli alunni con DSA, gli insegnanti curriculari si riuniranno, coordinati da un insegnante referente DSA al fine di analizzare, confrontare ed elaborare le strategie di intervento più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati nei diversi Piani Didattici Personalizzati.
- Per gli alunni con DSA ai docenti curriculari saranno forniti: adeguate informazioni sui Disturbi Specifici di Apprendimento e/o sulla patologia specifica; riferimenti per reperire materiale didattico formativo adeguato; informazioni sulle tecnologie informatiche compensative; criteri sulla compilazione del Piano Didattico Personalizzato.
- L'Istituto sceglie come criterio preferenziale, nell'adozione dei libri di testo, edizioni di libri con disponibilità di Cd Rom e/o DVD per studenti con DSA.

VALUTAZIONE

La valutazione globale degli alunni con bisogni educativi speciali va riferita sempre alle potenzialità della persona e alla situazione di partenza, definiti nella individualizzazione dei percorsi formativi e di apprendimento.

Si useranno pertanto per loro delle scale valutative riferite non a profili standard, ma a quanto predisposto nel Percorso Educativo Individualizzato o nel Percorso Didattico Personalizzato.

Ovviamente può succedere che il PEI preveda gli stessi obiettivi del Consiglio di Classe, eventualmente raggiunti o valutati in modo diverso.

Anche se gli obiettivi didattici sono sostanzialmente uguali a quelli dei compagni, la situazione di disabilità può a volte richiedere che vengano attivate delle procedure molto diverse nel momento in cui si va ad accertare il loro raggiungimento. In tal caso è necessario utilizzare prove equipollenti cioè usare metodi diversi per verificare il raggiungimento degli stessi obiettivi.

LINEE GUIDA DA APPLICARSI AGLI STUDENTI CON DSA

Si rimanda alle [Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento](#). Allegate al [decreto ministeriale 12 luglio 2011](#)

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA STUDENTI CON DSA

Premessa generale

La dislessia è un disturbo specifico di apprendimento che può verificarsi in ragazzi per il resto normali, cioè senza handicap neurologici o sensoriali o condizioni di svantaggio sociale. Con il termine Disturbi evolutivi Specifici di Apprendimento ci si riferisce ai soli disturbi delle abilità scolastiche e in particolare a: DISLESSIA, DISORTOGRAFIA, DISGRAFIA e DISCALCULIA.

Va precisato che i DSA sono dei deficit funzionali dovuti ad alterazioni di natura neurobiologica, non dipendono quindi da problemi psicologici (emotivo-relazionali, familiari, ecc..) da pigrizia o poca motivazione allo studio. Si tratta, altresì, di una caratteristica personale con cui si nasce, che si manifesta appena si viene esposti all'apprendimento della letto-scrittura e si modifica nel tempo, senza tuttavia scomparire. E' indubbio che tali difficoltà provochino conseguenze sia sul piano degli apprendimenti, nonostante l'intelligenza normale, sia sul piano psicologico, nonostante l'origine neurobiologica.

Gli studi scientifici sull'argomento rivelano che queste difficoltà colpiscono circa il 4% della popolazione ed incidono pesantemente sulla vita scolastica e in seguito lavorativa dei soggetti implicati.

Riconoscere ai ragazzi dislessici pari opportunità di apprendimento significa aderire ad un principio costituzionale di uguaglianza sostanziale, valorizzare le potenzialità intellettive che questi ragazzi manifestano e influire positivamente sul loro sviluppo personale.

La scuola secondaria paritaria Giovanni Paolo II di Cerro Maggiore (Mi)

Vista la normativa di riferimento per gli alunni con DSA

- Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04 "Iniziative relative alla dislessia"
- Nota MIUR 26/A4 del 5.01.05 "Iniziative relative alla dislessia"
- Nota MIUR 1787 del 1.03.05 "Esami di Stato 2004-2005. Alunni affetti da dislessia"
- Nota MIUR 4798/A4a del 27/07/05 "Attività di programmazione dell'integrazione scolastica degli alunni disabili da parte delle istituzioni scolastiche- A.s. 2005-2006"
- OM n.22 del 20.02.06 prot.1649 "Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2005-2006"
- Nota MPI 4674 del 10.05.2007 "Disturbi di apprendimento-indicazioni operative"
- OM prot. 46100 del 10.05.07
- CM n. 28 del 15.03.07
- OM n. 26 del 15.03.07
- OM n. 30 Prot. 2724 del 10.03.2008 "Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusive dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2007/2008"
- **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122**

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (09G0130)

Presa visione della **LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico** (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2010, n. 244) e delle Linee Guida del 12 luglio 2011), dal **D.M. 12 luglio 2011 e dalle Linee guida**

assume il presente

PROTOCOLLO OPERATIVO PER GLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)

Art.1

Gli operatori della scuola si impegnano ad applicare le linee guida illustrate in questo documento in presenza di una valutazione diagnostica di DSA presentata dalla famiglia dell'alunno.

Art. 2 (Finalità educative)

La scuola si impegna a perseguire le seguenti finalità:

- a) promuovere il benessere emotivo e sostenere l'autostima degli alunni con DSA;
- b) garantire agli alunni con DSA pari opportunità per il diritto allo studio e il successo formativo;
- c) promuovere negli alunni una struttura positiva di apprendimento, sostenendone l'impegno e la motivazione;
- d) favorire l'inserimento scolastico, la socializzazione e il coinvolgimento nelle attività didattiche degli alunni con DSA;
- e) collaborare con le famiglie e con il servizio sanitario per individuare precocemente alunni con DSA;
- f) sviluppare e potenziare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto il ciclo di studi;
- g) sensibilizzare e formare gli insegnanti sulle problematiche relative ai DSA.

Art. 3 (Finalità didattiche)

La scuola si impegna a favorire l'uso di una didattica individualizzata (PIANO EDUCATIVO-DIDATTICO PERSONALIZZATO) che preveda forme flessibili di lavoro scolastico e strumenti didattici efficaci per il superamento delle condizioni di svantaggio che sperimentano gli alunni con DSA.

Art. 4 (Prevenzione)

Gli insegnanti, qualora riscontrino nell'alunno una discrepanza fra potenzialità intellettive adeguate e notevoli difficoltà nella letto-scrittura, dovranno indirizzare i genitori ad avviare un corretto iter diagnostico presso centri specialistici.

Art. 5 (Formazione degli insegnanti)

Agli insegnanti deve essere assicurata una adeguata formazione volta a garantire una conoscenza approfondita delle tematiche relative alle DSA e delle strategie didattiche più efficaci per coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento.

Art. 6 (Ruolo del Consiglio di classe)

Compete al Consiglio di Classe l'acquisizione della valutazione diagnostica e l'individuazione delle strategie educative e didattico-formative più idonee ad accogliere e ad accompagnare l'alunno nel suo percorso scolastico.

Tali strategie potranno conoscere revisioni alla luce di aggiornamenti intervenuti nella valutazione diagnostica.

Art. 7 (Rapporto col gruppo classe)

Il Consiglio di Classe, al fine di agevolare l'inserimento dell'alunno con DSA nel contesto del gruppo classe,

proporrà e condividerà un PATTO FORMATIVO che evidenzia la necessità di rispondere ai bisogni specifici di cui ciascun alunno è portatore.

Ciò comporta l'esigenza di differenziare le prove di verifica degli apprendimenti per farle corrispondere ai percorsi formativi individualizzati.

Art. 8 (Rapporto con la famiglia)

Il Dirigente e tutti i docenti si attiveranno per costruire una relazione proficua con la famiglia, nella consapevolezza della distinzione dei ruoli.

Le scelte formative e didattiche competono esclusivamente al Consiglio di classe, il quale avrà cura di comunicarle e motivarle alla famiglia.

Art. 9 (Rapporto con le strutture sanitarie)

Il Coordinatore di classe terrà i rapporti con gli operatori sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione degli alunni con DSA al fine di interpretare correttamente la valutazione e di individuare le strategie e gli strumenti più efficaci per fronteggiare le difficoltà dell'alunno.

Art. 10 (Didattica personalizzata)

Gli interventi didattici dovranno essere personalizzati e tenere conto delle indicazioni contenute nella valutazione (PDP). La mancanza di questi interventi può infatti determinare un abbassamento dell'autostima, depressione, comportamenti oppositivi che sono all'origine dell'abbandono scolastico o di scelte di basso profilo rispetto alle potenzialità.

Art. 11 (Didattica flessibile)

La scuola si impegna a favorire l'uso di una didattica personalizzata che preveda forme flessibili di lavoro scolastico e strumenti didattici efficaci per il superamento delle condizioni di svantaggio che sperimentano gli alunni con DSA.

ART. 12 (Misure dispensative)

Il Consiglio di Classe valuterà, in ogni singolo caso, sulla base degli elementi che emergono dalla valutazione, l'opportunità di adottare le seguenti misure dispensative:

- a) dispensare gli alunni dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del vocabolario, studio di tabelle, elenchi, dati e nozioni da riprodurre mnemonicamente;
- b) dispensare, ove necessario, dallo studio della lingua straniera in forma scritta;
- c) programmare di tempi più lunghi per le prove scritte;
- d) ridurre le consegne per lo studio domestico;
- e) utilizzare testi ridotti non per contenuto ma per quantità di pagine;
- f) programmare le interrogazioni, consentendo l'uso di organizzatori grafici, mappe concettuali, elenchi di parole chiave, immagini, grafici, tabelle;
- g) valutare le prove scritte e orali tenendo conto del contenuto e non della forma.

Art. 13 (Misure compensative)

Il Consiglio di Classe consentirà la possibilità di uso, dove necessario, di strumenti compensativi quali:

- a) tabelle delle regole, delle misure e delle formule;
- b) calcolatrice;
- c) registratore; audiolibri; audiolezioni;
- d) computer con programmi di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale, commisurato al singolo caso;
- e) cassette registrate dagli insegnanti, dagli alunni, o allegate ai testi;
- f) dizionari di lingua straniera computerizzati;
- g) programmi di traduzione;
- h) adozione di testi anche ridotti e contenenti audiocassette o cd-rom.

Al fine di evitare che gli alunni con DSA siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, a

causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, le misure sopra descritte devono comunque garantire adeguate forme di verifica e di valutazione, anche tramite la possibilità di utilizzare strumenti in funzione di ausilio al riguardo, ovvero l'assegnazione di tempi più lunghi di esecuzione.

Art. 14 (Esami di Stato)

Il Consiglio di Classe segnalerà nel Documento finale le specifiche situazioni soggettive dei candidati con DSA, le misure dispensative e compensative utilizzate e indicate ne PDP, al fine di consentire alla Commissione d'esame di predisporre le prove prevedendo l'utilizzo di tempi più lunghi e di strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati durante le verifiche svolte nel corso dell'anno.